



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Lovenato

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 36

Edolo, lì 18/04/2024

POSIZIONAMENTO DISSUASORI DELLA SOSTA IN VIA M.O. G. SAROTTI NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione Alpi Orobie Bresciane n. 04/2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Considerato che l'ordinanza n.4/2024 emessa da parte del Comune di Edolo (BS), in funzione della realizzazione dell'Ospedale di Comunità, ha introdotto una modifica temporanea della viabilità nell'area oggetto di cantiere e nelle vie limitrofe, in particolare inibendo il transito e la sosta all'interno Piazza Donatori di Sangue e introducendo limitazioni temporali della sosta, lungo il perimetro dell'area Ospedaliera;

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti, al fine di porre rimedio e scoraggiare la sosta selvaggia, in corrispondenza delle aree interdette alla sosta, anche al di fuori degli orari di servizio coperti dagli organi di polizia stradale;

Individuata come possibile soluzione del problema, l'installazione di idonei dissuasori di sosta;

Visto l'art. 180 comma 1 del Regolamento d'attuazione del C.d.S. che riporta quanto segue: *"I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva"*.

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

LA POSA IN OPERA DI DISSUASORI DELLA SOSTA, CONFORMI ALL'ART. 180 DEL D.P.R. 495/92 "REGOLAMENTO D'ESECUZIONE E D'ATTUAZIONE DEL C.D.S.", DALLA FORMA E DIMENSIONE RITENUTA PIU' IDONEA, PURCHE' NON CREINO SITUAZIONI DI PERICOLO AI PEDONI ED IN PARTICOLARE AI BAMBINI, IN VIA M.O. G. SAROTTI, nel tratto ricompreso tra le intersezioni con via A. Gelpi e l'intersezione con via R. Achilli.

DISPONE

La posa in opera dei dissuasori della sosta nella via sopra elencata, a cura del Comune di Edolo o da parte di soggetti da esso incaricati, nel rispetto del C.d.S. vigente e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del Comune di **Edolo** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
- l'**Unione dei Comuni Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al Comune di Edolo (BS).

La Responsabile del Procedimento
(Agt. di P.L. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.